

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/675 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2017****relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria***[notificata con il numero C(2017) 2432]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
- (2) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
- (3) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.
- (4) Il 31 marzo 2017 l'Algeria ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, nella parte occidentale del suo territorio. La notifica immediata non cita altre misure di lotta contro la malattia oltre alla vaccinazione.
- (5) La presenza dell'afta epizootica in Algeria può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.
- (6) La situazione dell'afta epizootica in Algeria rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in tale paese.
- (7) La situazione dell'afta epizootica in Algeria richiede pertanto l'adozione a livello dell'Unione di misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.
- (8) I veicoli e le navi adibiti al trasporto di animali vivi verso l'Algeria potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica in tale paese e quindi rappresentare un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- (9) La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.
- (10) È pertanto opportuno provvedere affinché tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria siano adeguatamente puliti e disinfettati e affinché la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate in una dichiarazione che deve essere presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di entrata nell'Unione.
- (11) Poiché inoltre il Marocco e la Tunisia sono potenziali paesi di transito dei veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria e che sono diretti nell'Unione, dette misure dovrebbero essere applicabili anche ai veicoli e alle navi provenienti dall'Algeria e che transitano attraverso tali paesi.
- (12) L'operatore o il conducente dovrebbe provvedere affinché il certificato di pulizia e disinfezione di ogni veicolo o nave per bestiame che abbia trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria sia conservato per un periodo minimo di tre anni.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano o hanno trasportato mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «veicolo o nave per bestiame» si intende un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che hanno sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1. L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla visivamente i veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2. L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Algeria di animali vivi da caricare a bordo controlla visivamente le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima che gli animali siano caricati a bordo.
3. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:
 - a) dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più vicino possibile al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;
 - b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:
 - i) rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o
 - ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).
5. L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso l'Algeria e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2018.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame
proveniente dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame ⁽¹⁾

dichiara che:

- il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato nel luogo e nella data seguenti:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

- dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽²⁾ la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico;

- la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

- il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante ⁽³⁾:

.....;

- il prossimo carico di animali si svolgerà nel luogo e nella data seguenti:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

Data	Luogo	Firma dell'operatore/del conducente

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)

⁽¹⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

⁽²⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽³⁾ Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.

ALLEGATO II

Modello DI certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1. i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/identificazione ⁽¹⁾ in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽²⁾ la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;
2. le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾ o in un'altra forma equivalente comprendente i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675.

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
Timbro:	Nome in stampatello:			

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Indicare i numeri di immatricolazione/identificazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

⁽²⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell' 8.4.2017, pag. 31).